

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SCOTTI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREATTA)

col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

e col **Ministro dell'Interno**

(ROGNONI)

NELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1979

Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Da tempo le forze politiche, sindacali ed associative dell'emigrazione insistono sulla necessità di una riforma del Comitato consultivo degli italiani all'estero (CCIE) costituito in base all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ritenendo superato tale organismo a causa:

del suo carattere genericamente consultivo;

della carenza di rappresentatività democratica;

della scarsa definizione dei compiti e delle funzioni sia dell'Organismo che dei suoi membri.

In occasione della Conferenza nazionale sull'emigrazione (Roma 24 febbraio-1° marzo 1975) le critiche al CCIE sono ulteriormente aumentate ed è emersa unanime l'esigenza di pervenire ad una sollecita sostituzione di detto Comitato con un organismo diverso più consono alle attuali esigenze della nostra emigrazione. La tendenza prevalente è stata quella di proporre l'istituzione di un Consiglio generale dell'emigrazione e degli italiani all'estero, dotato di poteri effettivi, su base elettiva, costituito in maggioranza da rappresentanti delle nostre collettività all'estero ed in misura minoritaria da quelli dello Stato, delle Regioni e dei settori politici, sindacali e sociali nazionali

coinvolti nel fenomeno emigratorio; con ciò rispondendo alle legittime e moderne istanze di partecipazione.

Dal 1975 in poi le organizzazioni nazionali operanti nell'emigrazione hanno elaborato, secondo le linee sopra indicate, alcuni schemi di proposte di legge.

2. Sulla base di tali proposte e dopo un'ampia consultazione in Italia e all'estero che ha coinvolto partiti, associazioni e sindacati, consultori del CCIE e rappresentanze diplomatico-consolari, si è provveduto ad elaborare l'accluso disegno di legge che tiene conto di buona parte delle istanze presentate dalle diverse forze.

Il disegno di legge è strettamente legato con le proposte legislative (Berlinguer, Zaccagnini, Craxi) che sono state presentate alla Camera per la riforma dei Comitati consolari, in quanto il sistema elettivo del nuovo organismo si basa su elezioni di secondo grado da effettuare per il tramite di detti Comitati. È quindi chiaro che la riforma di tali Comitati rappresenta un *prius* rispetto alla istituzione del nuovo Consiglio.

Il testo che viene sottoposto al Parlamento ha cercato di cristallizzare quanto di più concreto ed operativo emerge da dieci anni di dibattiti sui rapporti fra l'emigrazione e la situazione sociale economica e politica del Paese sulla necessità di misure concrete per sostituire all'esodo forzoso la libera scelta, l'alternativa allo stato di necessità.

3. La consultazione con tutte le forze interessate è stata lunga e metodica, nei più svariati contesti. Ovviamente i principali quadri di riferimento per l'elaborazione del presente progetto sono stati i lavori della Conferenza nazionale dell'emigrazione e la decennale esperienza — benemerita nonostante le troppe limitazioni istituzionali — del Comitato consultivo degli italiani all'estero.

Se il presente disegno di legge si è avvalso di un particolarmente lungo ed articolato processo di consultazione, diretta ed indiretta, esso è stato peraltro elaborato sull'asse portante del criterio cardinale della « partecipazione ».

Superando quindi il quadro della « designazione » che aveva caratterizzato le nomine nel vecchio CGIE il disegno di legge per il Consiglio generale degli italiani all'estero si impernia sul criterio della rappresentanza partecipativa ottenuta attraverso le elezioni dirette dei membri dei Comitati consolari da parte di tutti i lavoratori italiani residenti in ciascuna circoscrizione consolare e l'elezione di secondo grado dei membri del CGIE per ciascun Paese da parte dei Comitati consolari riuniti in assemblea elettiva opportunamente integrata. — a conferma dell'importanza che si attribuisce al fattore associativo fra gli emigrati — da esponenti di quelle Associazioni che, pur rispondendo a requisiti di consistenza ed efficienza, non fossero eventualmente rappresentate in seno ai Comitati consolari. Questo metodo elettivo appare come quello praticabile col minimo di difficoltà e col massimo di efficacia rappresentativa ed operativa.

4. Ma l'esigenza di partecipazione, ancor prima ed ancor più che dai meccanismi elettivi, è assicurata dalle nuove funzioni attribuite al CGIE in quanto organo rappresentativo delle nostre attività all'estero.

Al nuovo Consiglio generale degli italiani all'estero è attribuita anzitutto una funzione consultiva verso il CIEM con facoltà di iniziative rese concrete dalla precisa articolazione dei suoi atti (« pareri »; « proposte »; « raccomandazioni »).

Molte altre clausole del presente disegno di legge mirano a fare del CGIE un ponte ed un veicolo per far confluire il massimo di partecipazione delle nostre collettività all'estero alla soluzione dei loro problemi centrali e per catalizzare l'apporto di ogni energia costruttiva.

5. L'articolo 1 definisce le tre finalità basilari del CGIE: *a)* mantenere e sviluppare il collegamento dei lavoratori all'estero con la vita politica, culturale, economica e sociale della Madrepatria; *b)* assicurare la più efficace tutela dei loro diritti tanto sui luoghi di lavoro che in Italia; *c)* agevolare la partecipazione dei lavoratori emigrati alla vita delle comunità locali.

È condensata in questo articolo l'essenza della politica emigratoria italiana che, facendo perno sulla tutela di tutti i diritti dell'emigrato altrettanto sul luogo di lavoro che in patria, si apre con costruttiva ambivalenza tanto sulle esigenze di rinsaldare ed elevare i legami dei lavoratori all'estero coi problemi e la vita del proprio Paese quanto sulle esigenze dell'integrazione da cui dipende la piena affermazione dell'emigrante ed il suo più leale contributo alla vita sociale, culturale ed economica del Paese che lo accoglie.

6. L'articolo 2 indica le funzioni del CGIE: esse vanno dalle formulazioni di pareri, proposte, raccomandazioni in materia di occupazione e programmazione economica alle proposte per la emanazione di accordi internazionali, allo studio di iniziative utili per il coordinamento delle attività delle Regioni in materia di emigrazione.

L'articolo 3 chiarisce il carattere dell'organismo, che esplica i suoi atti mediante pareri, proposte e raccomandazioni. Il successivo articolo 4 stabilisce l'obbligatorietà della richiesta di parere da parte del Governo per il tramite del CIEm per determinate materie; in particolare linee essenziali dei programmi pluriennali in materia di politica scolastica, formazione professionale, tutela sociale e previdenziale; criteri generali per l'erogazione dei contributi; indirizzi generali per la stipulazione di nuovi accordi bilaterali e multilaterali.

7. L'articolo 5 risolve, nella materia che è apparsa la più ponderata, tre essenziali problemi. Anzitutto quello delle proporzioni fra membri eletti all'estero e rappresentanti delle forze politiche sindacali ed associazionistiche centrali: la proporzione di 75 rappresentanti direttamente gli italiani all'estero verso 40 esponenti delle varie forze interessate, in Italia, ai problemi dell'emigrazione sembra rappresentare il più equo punto di equilibrio anche tenendo conto della necessità di non sorpassare quel limite di membri globali oltre il quale si andrebbe a scapito dell'efficienza. In secondo luogo si è cercato di risolvere, bilanciando le mol-

teplici e tutt'altro che univoche esigenze, il problema della distribuzione dei 40 posti riservati alle rappresentanze « interne ». È sembrato in questo campo opportuno porre sulla stessa base numerica (nove) le rappresentanze dei partiti politici, delle grandi Associazioni nazionali di emigrazione e delle Confederazioni sindacali e dei Patronati maggiormente rappresentativi. Assegnata un'adequata rappresentanza — su base rappresentativa — alle Regioni, si sono distribuiti gli altri posti secondo criteri intesi ad assicurare il più efficace concorso di capacità tecniche o specialistiche.

Ulteriori concorsi di organismi o interessi che possano ugualmente fornire utili contributi ai lavori del CGIE sono previsti con la categoria di membri con voto soltanto consultivo istituita e disciplinata dall'articolo 7.

8. Si è infine, sempre nell'articolo 5, proposta una soluzione al complesso problema della cittadinanza dei membri del CGIE. Sembra impossibile — sia per ragioni giuridiche che per rischi di difficoltà internazionali — includere nel CGIE coloro che non abbiano la cittadinanza italiana: la stessa rilevanza che le funzioni e gli atti del CGIE possono avere su orientamenti interni — ed internazionali — della politica e della legislazione italiana esclude che essi possono essere adottati con concorso od anche ad iniziativa di non cittadini. È ovvia, d'altra parte, l'esigenza politica ed umana di non tagliare fuori benemeriti animatori dell'assistenza e promozione delle collettività. Si è quindi prospettata una soluzione per cui, nei Paesi ove ci siano da eleggere più di due membri, per uno su tre potrebbe anche trattarsi di persona attualmente priva della cittadinanza purchè: a) risultino essere figli o nipoti di cittadini italiani; b) svolgano consistenti attività sociali e culturali nell'ambito delle locali comunità italiane; c) richiedano nell'accettare l'incarico di membro del CGIE la cittadinanza italiana.

9. Gli articoli 9, 10 e 11 trattano della struttura e degli incarichi direttivi del CGIE.

I collegamenti dei membri del CGIE con le collettività di cui sono espressione e con le autorità del Paese di insediamento vengono previsti e regolati negli articoli 12 e 13, stabilendosi che i membri del CGIE partecipino sistematicamente alle riunioni del Comitato consolare della circoscrizione ove risiedono.

Si prevedono con l'articolo 13 opportuni contatti dei singoli membri del CGIE con gli organi diplomatico-consolari e, con il loro assenso, con le autorità locali del Paese di residenza.

La decennale esperienza del Comitato consultivo degli italiani all'estero ha irrefutabilmente provato la grande opportunità di contatti fra i membri eletti dell'organo rappresentativo e le collettività rappresentate. Ma quell'esperienza ha altresì dimo-

strato come, a parte altre difficoltà psicologiche ed iniziali, il dato finanziario costituisce un serio limite all'instaurazione e sviluppo di tali contatti. Si è pertanto previsto all'articolo 13 un rimborso forfettario (la cui natura esclude qualsiasi rapporto di impiego e, comunque, qualsiasi altra obbligazione amministrativo-finanziaria dello Stato) per facilitare ai membri del CGIE l'assolvimento dei loro compiti di istituto ed in particolare i contatti con le varie collettività dislocate nel Paese di impiego.

10. Gli articoli 14, 15 e 16 sviluppano i criteri e metodi per l'elezione o, rispettivamente, la designazione dei membri del CGIE.

Con l'articolo 17 si dispone l'imputazione sul bilancio di previsione dell'anno 1980 della somma occorrente per il funzionamento del CGIE: 600 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio generale degli italiani all'estero.

Il CGIE ha come fine quello di contribuire a mantenere e sviluppare il collegamento dei lavoratori italiani all'estero con la vita politica, culturale, economica e sociale del Paese, di assicurare la più efficace tutela dei loro diritti tanto sui luoghi di lavoro quanto in patria, e di agevolare la partecipazione dei lavoratori emigrati alla vita delle comunità locali.

Art. 2.

Per l'attuazione dei fini di cui al precedente articolo 1 il CGIE provvede a:

esaminare i problemi dell'emigrazione in relazione alle loro cause e conseguenze rispetto alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della popolazione nonché rispetto allo sviluppo economico sociale del Paese;

formulare pareri, proposte e raccomandazioni in materia di: occupazione e programmazione economica, formazione professionale e collocamento dei lavoratori all'estero; reinserimento in attività produttive, singole ed associate, di coloro che rimpatriano, loro aggiornamento, ed eventuale loro qualificazione professionale;

verificare i problemi e le esigenze in materia di servizi sociali per i lavoratori emigrati e le loro famiglie proponendo le soluzioni partecipative più idonee;

formulare proposte in materia di: accordi sulla sicurezza sociale e sui diritti civili, politici e sindacali con i Paesi di accogliimento; altri strumenti internazionali e

comunitari concernenti le comunità italiane all'estero;

raccomandare le iniziative legislative ritenute opportune sulle materie di cui al presente articolo;

proporre agli organi di Governo competenti le iniziative per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1 anche in relazione all'attuazione della funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività delle Regioni di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

elaborare una sintetica relazione annuale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per l'anno seguente.

Art. 3.

Gli atti del CGIE si distinguono in:

- a) pareri;
- b) proposte;
- c) raccomandazioni.

I pareri sono richiesti dal Comitato interministeriale per l'emigrazione.

Le proposte e le raccomandazioni sono rivolte al CIEm.

Art. 4.

Il parere del CGIE deve essere richiesto dal CIEm sulle seguenti materie:

volume della spesa per realizzare la politica dell'emigrazione e per la tutela dei connazionali all'estero nel quadro del bilancio dello Stato;

linee essenziali dei programmi pluriennali e dei relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale, la tutela sociale e previdenziale, e per i rientri e gli alloggi;

criteri generali per la erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, or-

gani di stampa e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione sociale e civile degli emigrati;

orientamenti cui devono ispirarsi i programmi radiotelevisivi per le collettività italiane all'estero;

linee generali di riforma dei servizi dell'emigrazione, consolari, scolastici e sociali;

indirizzi generali per la stipula di nuovi accordi bilaterali o multilaterali.

Si prescinde dal parere del CGIE qualora non sia espresso entro 40 giorni dalla richiesta o nel maggiore termine indicato, di volta in volta, dal CIEm.

Art. 5.

Il CGIE è composto da 115 membri dei quali 75 in rappresentanza degli italiani all'estero e 40 designati dalle forze politiche e sindacali, dalle associazioni e dagli enti italiani particolarmente attivi nella promozione e tutela degli interessi delle comunità italiane all'estero.

I 75 membri del CGIE in rappresentanza degli italiani all'estero sono eletti secondo le modalità previste dall'articolo 14, o, nelle ipotesi indicate dall'articolo 15, nominati secondo le modalità ivi stabilite e comunque nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata.

Essi devono risiedere da almeno due anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

Nei Paesi in cui siano da eleggere più di due membri, possono essere elette nella proporzione di una su tre anche persone sprovviste, al momento delle elezioni, della cittadinanza italiana, purchè:

risultino essere figli o nipoti di cittadini italiani;

svolgano consistenti attività sociali e culturali nell'ambito delle comunità italiane del Paese di residenza, attestate dalla competente Rappresentanza diplomatica.

I membri di cui al precedente comma, eletti nel CGIE, devono richiedere, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla elezione, la cittadinanza italiana.

I 40 membri di cui al primo comma sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Essi sono così ripartiti:

a) nove tra i designati dalle organizzazioni nazionali che operano nell'emigrazione;

b) nove tra i designati dai partiti politici presenti in Parlamento;

c) nove tra i designati dalle Confederazioni sindacali e dai Patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

d) quattro tra i designati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

e) due esperti designati per la loro competenza rispettivamente uno dal Ministero degli affari esteri ed uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) uno designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

g) uno designato dalla Federazione mondiale della stampa italiana all'estero;

h) uno tra i designati dalle Organizzazioni più rappresentative dei lavoratori frontalieri;

i) tre tra i designati dai più rappresentativi centri studi e ricerche sui problemi dell'emigrazione.

È membro di diritto il Segretario del Comitato interministeriale dell'emigrazione.

Art. 6.

I membri del CGIE rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti o riconfermati.

I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio.

Art. 7.

Partecipano ai lavori del CGIE, con voto consultivo, i seguenti rappresentanti ed esperti:

il Direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

il Direttore generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un esperto designato da ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato interministeriale per l'emigrazione nonché uno designato dal Ministero dell'interno ed uno dal Ministero per il commercio con l'estero;

un rappresentante del CNEL;

un esperto designato dalla RAI-TV;

un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

tre esperti designati dalle Confederazioni nazionali delle cooperative maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

quattro esperti designati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il Comitato di Presidenza può invitare ad assistere ai lavori del CGIE, a titolo di osservatori, sino a 20 personalità interessate ai problemi in discussione, scelte tra i parlamentari, autorità estere, esponenti di organismi internazionali, studiosi di chiara fama.

Il Presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE ai Presidenti delle due Camere i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare delegazioni per assistere alle sedute.

Art. 8.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di regola due volte all'anno: esso può essere inoltre convocato, su richiesta di almeno

due terzi dei suoi componenti, non oltre il trentesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la Presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il Presidente può stabilire un termine minore, non inferiore comunque a dieci giorni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio può deliberare la costituzione, nel suo seno, di commissioni per aree geografiche, in numero non superiore a 5; può altresì stabilire, per problemi specifici, la costituzione di altre commissioni il cui numero non potrà essere, contestualmente, superiore a tre.

Il Consiglio esamina ed approva la relazione sui problemi e le prospettive dell'emigrazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 nonchè tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che le vengano sottoposti dal Comitato di presidenza.

Il Consiglio può deliberare di affidare la rappresentanza dei nuclei di italiani che vivono in Paesi non compresi nell'acclusa tabella ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

Art. 9.

Il CGIE è presieduto dal Ministro degli affari esteri o per sua delega dal Sottosegretario di Stato preposto ai problemi dell'emigrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente da lui delegato.

Art. 10.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Comitato di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti e da dieci membri, dei quali un Vice Presidente e almeno sei membri devono stabilmente risiedere all'estero.

Per tali elezioni ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per i Vice

Presidenti e sei nomi per gli altri componenti del Comitato di presidenza. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto un maggior numero di voti.

Il Comitato di presidenza si riunisce almeno bimestralmente.

Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione annuale ed il coordinamento delle attività delle commissioni.

Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.

In occasione delle riunioni del Consiglio e delle commissioni, il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti che di qualificati rappresentanti di Amministrazioni dello Stato, diverse da quelle previste all'articolo 7, nonchè di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse nelle questioni da trattare.

Il Comitato di presidenza riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività svolta.

Art. 11.

La Segreteria del CGIE è affidata ad un funzionario del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.

I servizi di Segreteria sono svolti da personale dipendente dalla pubblica Amministrazione all'uopo comandato.

Possono essere chiamati a collaborare esperti estranei alla pubblica Amministrazione in numero non superiore a quattro.

Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro sono determinati il numero e le qualifiche del personale di cui al secondo comma nonchè la durata dell'incarico e il compenso spettante agli esperti di cui al terzo comma.

Art. 12.

I membri del Consiglio rappresentanti le collettività all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Comitati consolari nella circoscrizione in cui risiedono.

Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la Rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

Le richieste di informazioni su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del Consiglio, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di presidenza, salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo successivo.

Art. 13.

Per il migliore esercizio delle loro competenze istituzionali i membri del Consiglio possono richiedere notizie e chiarimenti alle Rappresentanze diplomatiche e consolari che hanno facoltà, ove ne ravvisino la necessità, di autorizzarli a prendere contatti con le autorità del Paese di residenza.

Ad essi compete il trattamento di missione previsto dalle leggi vigenti per i dirigenti generali dello Stato per la partecipazione alle riunioni convocate dal Presidente del CGIE.

Inoltre è attribuita ad ogni membro del Consiglio, fatta eccezione dei membri del Governo, dei parlamentari e dei funzionari dello Stato, un'indennità annuale forfettaria nella misura di lire 1.800.000 per i residenti all'estero e di lire 600.000 per i residenti in Italia.

Art. 14.

I rappresentanti di cui al secondo comma dell'articolo 5 sono eletti a maggioranza semplice dai membri dei Comitati consolari regolarmente costituiti nei Paesi indi-

cati nell'annessa tabella, tenendo conto dei requisiti fissati dall'articolo 5 e delle modalità previste nella norma di attuazione di cui al successivo articolo 19.

Qualora in uno dei Paesi indicati nell'annessa tabella siano operanti associazioni o federazioni di associazioni di emigranti non rappresentate in alcun Comitato consolare, esse potranno designare un proprio rappresentante per partecipare all'elezione dei membri del CGIE in quel determinato Paese, a condizione che dette associazioni o federazioni operino in quel Paese da almeno due anni e siano attivamente presenti in tutte le circoscrizioni consolari del Paese medesimo.

L'elezione dei rappresentanti del CGIE avviene a scrutinio segreto in una riunione plenaria degli elettori di cui ai precedenti commi convocata dal capo della Rappresentanza diplomatica con preavviso di almeno 15 giorni e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.

Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

I risultati delle elezioni sono comunicati dalla Rappresentanza diplomatica al Ministero degli affari esteri che certifica, sulla base dei rapporti d'ambasciata, la regolarità dello svolgimento degli scrutini.

Art. 15.

Qualora per circostanze obiettivamente accertate dalla Rappresentanza diplomatica, risulti impossibile la regolare costituzione dei Comitati consolari, la Rappresentanza interessata, sentite le associazioni, propone al Ministero degli affari esteri un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella annessa alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese.

Art. 16.

In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei 75 membri del CGIE eletti dalle collettività all'estero entro 60 giorni si provvede alla sostituzione con la nomina dei non

eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.

La Rappresentanza diplomatica nel Paese dove detta vacanza si sia verificata provvede a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri per i successivi adempimenti previsti dalla presente legge.

In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei 40 membri del CGIE designati ai sensi dell'articolo 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire.

Il sostituto resta in carica fino al compimento del triennio per il quale era stato nominato il membro sostituito.

Art. 17.

Le spese per il funzionamento della segreteria e quelle relative al CGIE ed alle sue commissioni, comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori della sede dove si tiene la riunione, nonché le indennità di rimborso spese forfettarie di cui all'articolo 13 graveranno su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 600 milioni, nell'anno finanziario 1980 si provvede quanto a lire 100 milioni a carico del capitolo n. 3535 dello stato di previsione di detto Ministero degli affari esteri per lo stesso anno e quanto a lire 500 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei ministri emanerà con proprio decreto le norme di attuazione che dovranno fra l'altro disciplinare le modalità per l'elezione dei 75 membri di cui alla tabella allegata e per le designazioni dei 40 membri di cui all'articolo 5.

Art. 19.

Viene soppresso il Comitato consultivo degli italiani all'estero di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1221.

TABELLA DI RIPARTIZIONE
GEOGRAFICA DEI MEMBRI DEL CGIE

Organico dei membri residenti all'estero

EUROPA

Austria	1
Belgio	4
Francia	5
Germania Federale	6
Gran Bretagna	3
Jugoslavia	1
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	2
Spagna	1
Svizzera	5

TOTALE EUROPA 30

AFRICA

Somalia	1
Etiopia	1
Marocco	1
Nigeria	1
R.A.U.	1
Sud Africa	2
Tunisia	1

TOTALE AFRICA 8

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMERICA NORD

Canada	6
U.S.A.	3
Messico	1
<hr/>	
TOTALE AMERICA NORD	10

AMERICA CENTRALE

Costa Rica ed altre Repubbliche .	1
-----------------------------------	---

AMERICA SUD

Argentina	7
Brasile	3
Cile	1
Colombia	1
Perù	1
Uruguay	2
Venezuela	4
<hr/>	
TOTALE AMERICA SUD	19

OCEANIA

Australia	5
---------------------	---

ASIA

Iran (e Turchia)	1
Giappone ed Indonesia	1
<hr/>	
TOTALE ASIA	2

<hr/>	
TOTALE GENERALE	75
<hr/>	